SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 aprile 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 dicembre 1986-15 marzo 1987 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

La pubblicazione del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - contenente gli atti entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 dicembre 1986-15 marzo 1987, prevista per il 15 aprile 1987, sarà effettuata il giorno 30 aprile 1987.

87A3115

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987).

87A2970

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1986, n. **1080**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regiò decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti spraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 7, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto pubblico generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 30

87G0277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1986, n. **1081**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 119, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

petrografia regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 40

87G0278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1986, n. **1082**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in pedagogia, nell'elenco degli insegnamenti complementari è inserito l'insegnamento di «storia della pedagogia».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 32

87G0279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1986, n. **1083**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1986, n. 426, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1986, n. 426, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 1986;

Veduto il telex n. 19016 datato 13 agosto 1986, con il quale il rettore dell'Università di Pavia chiede la rettifica di un errore materiale presente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 426/1986;

Riconosciuta la particolare necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 426/1986, come richiesto dal rettore dell'Università di Pavia;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1986, n. 426, indicato nelle premesse, la denominazione dell'insegnamento «complementari di chimica inorganica», afferente all'indirizzo inorganico chimico-fisico del corso di laurea in chimica, è rettificata in quella di «complementi di chimica inorganica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 27

87G0280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano di Romagna».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 20 dicembre 1973), con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'ente tutela vini romagnoli intesa ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1985;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, è sostituito con il seguente testo:

«Art. 3. — Il vino "Trebbiano di Romagna" deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno "Trebbiano" prodotte nella zona appresso descritta.

Provincia di Bologna - comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato:

comune di Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n. 253 San Vitale;

comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale;

comune di Castel Guelfo: dalla strada statale n. 253 San Vitale;

comune di Imola: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine della provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue questa ultima sino ad incrociare il confine di comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Ca' Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

Provincia di Forlì - comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Civitella, Coriano, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Meldola, Misano Adriatico, Modigliana, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Riccione, Rimini, Roncofreddo, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, San Mauro Pascoli, Santo Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato:

comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A-14 Bologna-Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone;

comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A-14 Bologna-Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la strada statale n. 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la strada statale n. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione;

comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini;

comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini;

comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le province di Ravenna e Forlì, si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

Provincia di Ravenna - comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casala Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno il limite a valle è così delimitato:

comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la strada statale n. 253 S. Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, Sinistra Canale Inferiore sino al km 17, Destra Canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San Vitale al km 57;

comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue e poi per le vie: Piratello, delle Tombe, S. Andrea, provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale;

comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna-Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la statale n. 253 San Vitale;

comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina, via del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna;

comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n. 253 San Vitale;

comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada Godo-San Marco fino a raggiungere la strada statale Tosco Romagnola n. 67. Segue detta strada statale, verso sud, fino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud sino al km 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matellica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad incrociare il confine tra le province di Ravenna e Forlì, che segue fino a Montaletto.

Nella zona di produzione è compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla località "La Cilla" la linea di delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a raggiungere la strada S. Alberto-Ravenna, in prossimità del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Ca, il tracciato della vecchia ferrovia fino al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto, in prossimità della località Grottacoppa. Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la località "La Cilla", punto di inizio della delimitazione.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è così delimitato:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata·Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebòla che si segue fino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì e Ravenna;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1986

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1987
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 146

87A3057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1987.

Esclusione del complesso del già Hotel Esperia, in Bordighera, dalla tabella *A* con conseguente inserimento nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, riguardante la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 18 maggio 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio sezione I n. 393 del 20 maggio 1981;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 13/86 del 7 luglio 1986 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla regione Liguria avverso la suddetta decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Considerato che per effetto della prefata decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1979 e relativi allegati nella parte in cui dispongono il trasferimento alla regione Liguria della proprietà del complesso immobiliare «ex Hotel Esperia», in Bordighera;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consigli dei Ministri;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1979 e relativi allegati, il complesso del già Hotel Esperia in Bordighera viene escluso dalla tabella *A* con conseguente inserimento nella tabella *B* allegata al decreto medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1987
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 98

TABELLA *A*

Complesso del già Hotel Esperia in Bordighera: alla regione Liguria.

Capannone in località Baggi: alla regione Lombardia.

Complesso «Villa Morazzana» sito in località Ardenza in Livorno: alla regione Toscana.

N.B. — Il complesso «Villa Aldini» resta assegnato al comune di Bologna.

TABELLA *B*

Monumento nazionale a ricordo dei dispersi in Medea (Gorizia).

Villa Margherita di Savoia con rustico annesso in Bordighera.

Villa Trieste con rustico annesso in Sirmione.

Fabbricato in Camnago Falloppio (Como) con rustico annesso.

Fabbricato in Vendrogno (Como) con rustico annesso.

Sede del comitato provinciale di Milano in via Magenta 52.

87A3175

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1986.

Riduzione del contingente di personale del Ministero dei lavori pubblici da porre a disposizione delle regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1979, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 2 agosto 1979, con cui è stato posto a disposizione delle regioni a statuto ordinario un contingente di personale statale, appartenente ai ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici di complessive cinquantacinque unità di cui tre della carriera direttiva, venticinque della carriera di concetto, diciannove della carriera esecutiva, sei della carriera ausiliaria e due operai;

Viste le motivate richieste del Ministero dei lavori pubblici di cui alle note n. 21577, n. 3980 e n. 30980 rispettivamente del 3 maggio 1983, del 27 dicembre 1985 e del 30 aprile 1986 concernenti la modifica dei contingenti assegnati alle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto;

Visti gli atti con i quali le predette regioni manifestano la disponibilità alle variazioni proposte;

Considerato che le unità interessate alle modifiche dei contingenti non risultano ancora inquadrate nei ruoli delle rispettive regioni di destinazione ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 11 gennaio 1984, n. 120;

Riconosciuto l'interesse pubblico posto a fondamento delle richieste;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici da porre a disposizione delle regioni a statuto ordinario è ridotto da cinquantacinque a trentuno unità ripartito per carriere e ruoli come segue:

1) *Carriera direttiva:*

Tecnici - Ruolo ingegneri del genio civile	1
Amministrativi - Amministrazione centrale	1
Totale	2

2) *Carriera di concetto:*

Amministrativi - Ruolo segretari	1
Amministrativi - Ruolo ragionieri	3
Tecnici - Ruolo geometri	6
Tecnici - Ruolo disegnatori	2
Tecnici - Ruolo ufficiali idraulici	2
Totale	14

3) *Carriera esecutiva:*

Tecnici - Ruolo assistenti	2
Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione centrale	3
Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione del genio civile	3
Totale	8

4) *Carriera ausiliaria:*

Tecnici - Ruolo sorveglianti idraulici	6

5) *Operai:*

Ruolo servizio escavazione porti	1

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo viene ripartito per regioni come segue:

1 - REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Carriera di concetto:

Tecnici - Ruolo geometri	1

Carriera ausiliaria:

Tecnici - Ruolo sorveglianti idraulici	1

2 - REGIONE CALABRIA

Impiegati messi a disposizione cinque, così distinti:

Carriera di concetto:

Amministrativi - Ruolo ragionieri	1
Tecnici - Ruolo geometri	2
Totale	3

Carriera esecutiva:

Tecnici - Ruolo assistenti	1

Carriera ausiliaria:

Tecnici - Ruolo sorveglianti idraulici	1

3 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Carriera di concetto:

Tecnici - Ruolo disegnatori	1

Carrriera esecutiva:

Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione centrale	1
Amministrativi - Ruolo coadiutori del genio civile	2
Totale	3

Carriera ausiliaria:

Tecnici - Ruolo sorveglianti idraulici	2

4 - REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione cinque, così distinti:

Carriera direttiva:

Amministrativi - Amministrazione centrale	1

Carriera di concetto:

Amministrativi - Ruolo ragionieri	1
Amministrativi - Ruolo segretari	1
Tecnici - Ruolo disegnatori	1
Amministrativi - Ruolo coadiutori	1
Totale	4

5 - REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione cinque, così distinti:

Carriera di concetto:

Amministrativi - Ruolo ragionieri	1
Tecnici - Ruolo ufficiali idraulici	2
Totale	3

Carriera ausiliaria:

Tecnici - Ruolo sorveglianti idraulici	2

6 - REGIONE MARCHE

Impiegati messi a disposizioni due, così distinti:

Carriera esecutiva:

Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione centrale	1
Tecnici - Ruolo assistenti	1
Totale	2

7 - REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Carriera di concetto:

Tecnici - Ruolo geometri 2

8 - REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione uno, così distinto:

Carriera di concetto:

Tecnici - Ruolo geometri 1

9 - REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Carriera direttiva:

Tecnici - Ruolo ingegneri 1

Carriera esecutiva:

Amministrativi - Ruolo coadiutori amministrazione centrale. 1

Operai:

Ruolo servizio escavazione porti 1

Art. 3.

Il contingente degli impiegati della carriera di concetto, ruolo geometri, già assegnato alla regione Umbria, e consistente in una unità, è eliminata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1986

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GASPARI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1987
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 273

87A3012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 1987.

Composizione della commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici di cui all'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Considerata la necessità di procedere alla composizione della commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici incaricata di formulare proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo di acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici di cui all'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è così composta:

il direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, che la presiede;

un direttore generale del Ministero del tesoro;

un direttore generale del Ministero di grazia e giustizia;

un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

un direttore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un direttore generale del Ministero dei trasporti;

il capo del servizio dell'editoria;

due rappresentanti degli editori di quotidiani designati dalla Federazione italiana editori giornali;

tre rappresentanti degli editori di periodici, uno designato dalla Federazione italiana editori giornali e due dell'Unione stampa periodica italiana;

un rappresentante delle agenzie di stampa designato dalla Federazione italiana editori giornali;

un rappresentante degli editori di libri designato dall'Associazione italiana editori.

I rappresentanti del Governo potranno farsi sostituire nella commissione delegando di volta in volta un funzionario del settore di competenza con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 2.

La commissione potrà essere integrata da esperti e da altri rappresentanti del Governo e delle categorie che si ritenga necessari in relazione ai temi in discussione.

Art. 3.

Le attività di segreteria saranno svolte da funzionari del servizio dell'editoria.

Roma, addì 6 aprile 1987

p. *Il Presidente:* AMATO

87A3208

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 febbraio 1987, n.141.

Approvazione del nuovo regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici specialisti convenzionati esterni, adottato con deliberazione 29 novembre 1985 dal comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e modificato con legge 21 ottobre 1957, n. 1027, che stabilisce l'obbligo, per gli iscritti agli albi professionali dei medici, dell'iscrizione e della contribuzione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM);

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, riguardante la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi speciali per la previdenza e assistenza gestiti dall'ENPAM, di cui all'art. 4, secondo comma, dello statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, n. 142;

Visto l'art. 14 di detto statuto che attribuisce al comitato direttivo dell'ENPAM la competenza di deliberare, fra l'altro, i regolamenti concernenti la erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza assunti in gestione, stabilendo che le delibere relative a tali regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che i regolamenti approvati ai sensi del citato art. 14 rientrano tra i regolamenti esecutivi di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1986, n. 611;

Visto il regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici specialisti convenzionati esterni approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 28 ottobre 1976, e successive modifiche approvate con decreto ministeriale 28 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1981;

Vista la delibera 29 novembre 1985, trasmessa dall'ENPAM il 17 giugno 1986, con la quale il comitato direttivo dell'Ente ha adottato un nuovo regolamento del predetto Fondo;

Visto lo stralcio del verbale, trasmesso dall'ENPAM unitamente alla predetta delibera, riguardante la riunione del 10 maggio 1986, nella quale il comitato direttivo dell'Ente ha preso atto delle risultanze positive del bilancio tecnico del Fondo formulato dall'attuario incaricato;

Esaminato il bilancio tecnico suindicato;

Ritenuto opportuno di dare attuazione al nuovo regolamento deliberato dal comitato direttivo dello ENPAM;

Decreta:

È approvato, nel testo annesso al presente decreto, il nuovo regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici specialisti convenzionati esterni, adottato con delibera del 29 novembre 1985 dal comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 febbraio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI

(deliberato il 29 novembre 1985)

Art. 1.

Il Fondo di previdenza a favore dei medici specialisti aventi rapporto professionale con gli istituti del Servizio sanitario nazionale e operanti nei prorpi studi professionali, assunto in gestione dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ENPAM, a norma dell'art. 4, secondo comma, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e successive modificazioni, è regolato dalle disposizioni di cui al presente regolamento.

Sono iscritti al Fondo tutti i medici di cui al precedente comma, aventi rapporto professionale con istituti del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali. Possono inoltre essere iscritti al Fondo — previa delibera del comitato direttivo dell'Ente su conforme parere del comitato consultivo di cui al successivo art. 15 — i medici aventi rapporto professionale con altri istituti, sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell'accordo collettivo nazionale di cui al successivo comma. I medici cessati dal rapporto professionale con gli istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del successivo art. 6.

La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'accordo collettivo nazionale unico di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1979, n. 833.

Art. 2.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dai versamenti degli istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi pagati ai medici specialisti a rapporto professionale con gli istituti medesimi;

b) dai versamenti effettuati dagli iscritti o dagli istituti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al succesivo art. 3, primo comma ed art. 8, quarto comma.

c) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'ENPAM proporzionale ai mezzi del Fondo;

d) da donazioni ed oblazioni a favore del Fondo.

Le uscitre del Fondo sono costituite:

a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente regolamento;

b) da una quota delle spese di amministrazione dell'ENPAM determinata annualmente dal comitato direttivo dell'Ente in proporzione sia ai mezzi gestiti per il Fondo che all'entità delle prestazioni erogate.

La differenza fra le entrate e le uscite di cui sopra viene passata alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.

Art. 3.

I periodi di attività svolta a rapporto professionale coi disciolti istituti mutualistici ed istituti assimilati, per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo possono essere riscattati ai fini previdenziali mediante versamenti dei contributi relativi.

Possono altresì essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni necessari al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia e quelli necessari per conseguire, secondo l'ordinamento in vigore all'epoca della domanda di riscatto, i titoli richiesti per svolgere l'attività professionale di cui al precedente art. 1.

Il riscatto dei periodi di cui al primo comma del presente articolo, avviene mediante versamento di un contributo che, per ciascun anno che si intende riscattare, e proporzionalmente per le frazioni di anno, è pari al 50% del contributo medio annuo versato da tutti gli istituti nel corso del rapporto professionale precedente l'anno di presentazione della domanda di riscatto, con un massimo di L. 2.000.000 per ciascun anno di riscatto.

Il riscatto degli anni di cui al secondo comma del presente articolo, avviene mediante versamento di un contributo che, per ciascun anno che si intende riscattare, è pari al contributo medio annuo versato da tutti gli istituti nel corso del rapporto professionale precedente l'anno di presentazione della domanda di riscatto, con un massimo di L. 3.000.000 per ciascun anno riscattato.

Non può esere ammesso ai riscatti di cui ai precedenti primo e secondo comma, l'iscritto che alla data della presentazione della domanda abbia compiuto 65 anni di età o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui al primo comma del precedente art. 1 o abbia presentato domanda di trattamento di invalidità permanente o abbia rinunciato ai sensi del successivo comma da meno di due anni allo stesso riscatto ovvero abbia una anzianità contributiva al Fondo inferiore a cinque anni.

Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero ratealmente; ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse del 5% annuo e deve essere corrisposto con le modalità stabilite dal comitato direttivo dell'ENPAM, su conforme parere del comitato consultivo del Fondo in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'ENPAM, non inferiore a sessanta giorni, comporta rinuncia al riscatto.

Nei casi di cessazione del rapporto professionale con gli istituti di cui all'art. 1, nei casi di invalidità o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente dovuto al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle competenze degli aventi diritto con un massimo per le pensioni ordinarie, di invalidità ed ai superstiti pari al 20% dell'importo di esse.

Tuttavia, se al momento del verificarsi dell'evento, l'iscritto è, da oltre sei mesi, in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

Art. 4.

Delle entrate e delle uscite del Fondo l'ENPAM tiene separata gestione.

L'ENPAM tiene altresì separata contabilizzazione di tutti i contributi versati per ciascun iscritto in relazione alla sua attività professionale prestata per conto degli istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

A ciascun iscritto l'ENPAM rimette annualmente il prospetto dei contributi versati, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per l'iscritto medesimo.

Art. 5.

Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM, con quelle degli altri fondi di previdenza a favore di particolari categorie gestiti dall'ENPAM e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

Le pensioni erogate dal Fondo vengono maggiorate ogni anno nella misura del 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», elaborato dall'Istituto centrale di statistica.

La maggiorazione di cui al precedente comma decorre — per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno — a partire dal 1° luglio dell'anno successivo.

Alla fine di ciascun triennio dalla entrata in vigore del presente regolamento si provvede all'accertamento a mezzo di apposito bilancio tecnico, della situazione finanziaria del Fondo ed alle modificazioni delle norme relative ai trattamenti previsti dal regolamento stesso rese eventualmente necessarie dai risultati dell'accertamento.

Art. 6.

I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:

il trattamento ordinario;

il trattamento per invalidità assoluta e permanente;

il trattamento a favore dei superstiti;

il trattamento per invalidità temporanea.

Art. 7.

Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.

Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma, che non abbia raggiunto il 65° anno di età, sempreché egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva — effettiva o riscattata ai sensi dei precedenti articoli 3 e 8 del presente regolamento — non inferiore a 28 anni di cui almeno 18 coperti da contribuzione effettiva e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia. I predetti requisiti di anzianità contributiva e di laurea sono ridotti di tre anni per gli iscritti che per almeno dieci anni hanno svolto per gli istituti mutualistici o del Servizio sanitario nazionale un'attività per la quale sono stati esposti al rischio di radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, od hanno comunque percepito da parte degli istituti medesimi una indennità di rischio. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati si tiene conto anche dell'anzianità contributiva effettiva o riscattata maturata dall'iscritto, in distinti periodi, presso i fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM a favore dei medici generici o dei medici operanti negli ambulatori degli istituti di cui al precedente art. 1, purché derivante da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo, ancorché abbia dato luogo a liquidazione del relativo trattamento ordinario.

Il trattamento ordinario consiste nella liquidazione di una indennità costituita della somma degli elementi di cui appresso, rivalutati ai sensi del successivo comma:

a) dai contributi versati per ciascun anno per l'iscritto ai sensi della lettera *a)* del precedente art. 2;

b) dai contributi di riscatto di cui al primo e secondo comma dell'art. 3, con un aumento del 25% dei contributi relativi ai riscatti richiesti entro il 31 dicembre 1983;

c) dai contributi volontari eventualmente versati sotto il regime del regolamento approvato con decreto ministeriale del 24 giugno 1968 aumentati del 25% per la parte non utilizzata per il pagamento dei contributi di riscatto.

Gli importi di cui al precedente comma vengono rivalutati nella misura del 75% dell'incremento percentuale dell'indice ISTAT di cui al precedente art. 5, dall'anno in cui sono stati versati i singoli contributi all'anno che precede quello di cessazione del rapporto.

All'iscritto che, al raggiungimento del 65° anno di età non cessi dal rapporto con gli istituti di cui al precedente art. 1 compete, per una sola volta, su richiesta ed a titolo di acconto sulla liquidazione definitiva, la liquidazione di una indennità di importo pari, nel massimo, al 30% di quella che gli verrebbe liquidata ove cessasse dal rapporto con gli istituti medesimi all'atto della richiesta.

All'atto della cessazione del rapporto, dall'indennità definitiva viene detratto l'acconto erogato a mente del precedente comma rivalutato, nella misura del 75% dell'incremento percentuale dell'indice ISTAT di cui al precedente art. 5, dall'anno che precede quello di erogazione dell'acconto all'anno che precede quello di cessazione del rapporto.

Art. 8.

In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli istituti di cui al precedente art. 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima del raggiungimento del 65° anno di età nonché dei requisiti di anzianità contributiva e di laurea di cui al secondo comma del precedente art. 7, spetta all'iscritto una indennità costituita dalla restituzione di tutti i contributi versati, maggiorata degli interessi legali.

Ove il medico di cui al precedente comma, invece, benché cessato dal rapporto non abbia chiesto la liquidazione dell'indennità costituita dalla restituzione di tutti i contributi versati, maggiorata degli interessi legali, e sia rimasto iscritto al Fondo, all'atto del raggiungimento del 65° anno di età o dei requisiti di anzianità contributiva e di laurea di cui al secondo comma del precedente art. 7 ovvero del conseguimento della pensione di invalidità del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM, matura il diritto ad una indennità calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7 e maggiorata della quota di incremento percentuale dell'indice ISTAT di cui al secondo comma dell'art. 5 per ciascun anno trascorso dall'anno che precede quello della cessazione del rapporto all'anno che precede quello di decorrenza del trattamento.

In caso di decesso del medico di cui al precedente comma prima del raggiungimento del 65° anno o dei requisiti di anzianità contributiva e di laurea di cui al secondo comma del precedente art. 7 ovvero del conseguimento della pensione di invalidità erogata dal Fondo di previdenza generale, spettano ai superstiti di cui all'art. 11 aliquote di pensione di cui al successivo art. 12 applicate alla pensione di cui avrebbe fruito il medico ai sensi del precedente comma, e del successivo art. 9, ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso.

Per il medico cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti e liquidato a mente del primo comma del presente art. 8 ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto, sempreché non abbia percepito il trattamento ordinario di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento 15 ottobre 1976, ha diritto ai trattamenti di cui al presente regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3 nonché al riscatto degli anni relativi alla durata del vecchio rapporto alle condizioni di cui al terzo e quinto comma dell'art. 3.

Il medico cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti che ha invece percepito il trattamento di cui agli articoli 7, 8, secondo e sesto comma, e 9 del presente regolamento ovvero di cui agli articoli 7 ed 8 del regolamento 15 ottobre 1976, il quale riprenda l'attività a rapporto professionale di cui al precedente art. 1, consegue alla cessazione del rapporto la liquidazione dell'indennità di cui al primo comma del presente art. 8 relativa ai contributi versati dopo la ripresa dell'attività, e non può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente comma.

Al medico che sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui al precedente art. 1 dopo il 28 ottobre 1976 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e comunque prima del raggiungimento del 65° anno o dei requisiti di anzianità contributiva e di laurea di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976 e che non abbia chiesto la liquidazione delle prestazioni previste dalle norme regolamentari in vigore all'epoca della cessazione, spetta, all'atto dei raggiungimento dei requisiti fissati dal primo e secondo comma dell'art. 7 del sopracitato regolamento 15 ottobre 1976 ovvero all'atto del conseguimento della pensione di invalidità del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il trattamento ordinario del regolamento 15 ottobre 1976 maggiorato della quota di incremento percentuale dell'indice ISTAT di cui al secondo comma dell'art. 5 per ciascun anno trascorso dall'anno che precede quello della cessazione del rapporto all'anno che precede quello di decorrenza del trattamento. Ove il medico, a mente dell'art. 8 del regolamento 15 ottobre 1976, chieda l'erogazione del trattamento di pensione, la decorrenza di esso viene fissata secondo quanto disposto all'art. 17, secondo comma, del presente regolamento.

In caso di decesso del medico di cui al precedente comma prima del raggiungimento dei requisiti fissati dal primo e secondo comma dell'art. 7 del regolamento 15 ottobre 1976 o del conseguimento della pensione di invalidità erogata dal Fondo di previdenza generale, spettano ai superstiti di cui all'art. 11 aliquote di pensione di cui al successivo art. 12 applicate alla pensione di cui avrebbe fruito il medico ai sensi del precedente comma ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso.

Art. 9.

In sostituzione della indennità di cui agli articoli 7 ed 8, secondo comma, o di una parte di essa, gli iscritti possono conseguire una pensione ordinaria reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13.

L'importo della pensione ordinaria annua si calcola moltiplicando l'indennità — o la parte di essa che si intende sostituire con la pensione medesima — per il coefficiente fissato dalla tabella *A* allegata al presente regolamento e relativo all'età raggiunta dall'iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento.

Art. 10.

Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, prima della cessazione del rapporto con gli istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 70° anno di età divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale ai fini del conseguimento della pensione per invalidità erogata dal Fondo di previdenza generale dell'ENPAM e cessi dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il trattamento per invalidità assoluta e permanente consiste nella liquidazione dell'indennità di cui al precedente art. 7 integrata da una somma pari ad un decimo del suo ammontare per ogni anno mancante al compimento del 70° anno di età con un massimo di L. 50.000.000.

Dall'ammontare complessivo dell'indennità di cui al precedente secondo comma si detrae quanto eventualmente liquidato a titolo di acconto, a mente del penultimo comma del precedente art. 7, rivalutato con le modalità previste nell'ultimo comma del medesimo art. 7.

Al posto della liquidazione dell'indennità di cui sopra l'iscritto può conseguire una pensione annua reversibile ai superstiti, calcolata moltiplicando l'indennità stessa per il coefficiente fissato dalla tabella *A* allegata al presente regolamento per il 70° anno di età.

La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di cui al presente regolamento.

Al medico che abbia fruito del trattamento di cui agli articoli 7, 8, secondo e sesto comma, e 9 del presente regolamento ovvero dei trattamenti di cui agli articoli 7 ed 8 del regolamento 15 ottobre 1976 e che abbia ripreso l'attività a rapporto professionale, spetta, al successivo verificarsi dei requisiti di cui al precedente primo comma, il trattamento di invalidità relativo al nuovo rapporto instauratosi dopo la ripresa dell'attività, senza l'integrazione prevista dal precedente secondo comma.

Art. 11.

Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.

Sono considerati superstiti:

a) il coniuge dell'iscritto, sempreché non sia stata pronunciata sentenza di divorzio tra i coniugi né sentenza di separazione per colpa del coniuge superstite o di entrambi;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dall'iscritto fino al compimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti; sono considerati superstiti anche i figli di età superiore, purché prima del decesso del genitore iscritto, risultino a carico di questi e permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:

a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso;
b) il caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle nubili dell'iscritto sempreché, al momento del decesso di questi, risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.

Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, ovvero con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.

L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.

Art. 12.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima di conseguire il trattamento ordinario o di invalidità compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 70° anno di età, una aliquota della pensione — calcolata come indicato al precedente art. 10 — che sarebbe spettata all'iscritto medesimo, ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso, e, se l'iscritto aveva compiuto il 70° anno di età, una aliquota della pensione che sarebbe spettata all'iscritto stesso se avesse convertito totalmente in pensione l'indennità relativa al trattamento ordinario spettantegli all'atto del decesso, al netto dell'eventuale acconto liquidatogli ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 rivalutato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 7.

L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione, l'aliquota viene elevata al 70%.

L'aliquota per i figli di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione competa anche al coniuge superstite, è pari:

al 20% in caso di un figlio solo;
al 40% in caso di due o più figli.

L'aliquota, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:

all'80% in caso di un figlio solo;
al 90% in caso di due figli;
al 100% in caso di tre o più figli.

In caso di assenza dei superstiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera *a)* del terzo comma dell'art 11 o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera *b)* del terzo comma del medesimo articolo, per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:

per il padre, o in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto	60%	della pensione
per un solo collaterale avente diritto	40%	»
per due collaterali aventi diritto.	50%	»
per tre o più collaterali aventi diritto	60%	»

In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.

Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario e che sia deceduto prima di aver esercitato la facoltà di scelta tra la liquidazione della pensione e la liquidazione dell'indennità.

Ai superstiti di iscritto che, dopo aver fruito del trattamento ordinario di cui agli articoli 7, 8, secondo e sesto comma, e 9 del presente regolamento ovvero di cui agli articoli 7 ed 8 del regolamento 15 ottobre 1976, abbia ripreso l'attività a rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, spettano aliquote della pensione che sarebbe spettata all'iscritto stesso a mente del sesto comma del precedente art. 10.

Art. 13.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.

Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.

Art. 14.

All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda o cessi di svolgere l'attività stessa, compete una indennità giornaliera di invalidità la cui misura, decorrenza e durata e le cui condizioni e modalità di erogazione sono stabilite dal comitato direttivo dell'ENPAM su conforme parere del comitato consultivo di cui al successivo art. 15.

L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.

Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 15.

Presso l'ENPAM è costituito un comitato consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di cui al presente regolamento, formato da 20 componenti eletti dagli iscritti al Fondo nel numero di uno per ciascuna regione e scelti fra gli iscritti ed i pensionati del Fondo stesso secondo le modalità stabilite dal comitato direttivo dell'Ente.

I componenti del comitato consultivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto al Fondo o di pensionato del Fondo stesso viene immediatamente sostituito.

Il comitato consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza o impedimento; il segretario del comitato consultivo ed il vice segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal presidente dell'Ente medesimo.

Il comitato consultivo si riunisce su convocazione del suo presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al presidente del comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.

Il comitato consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione — che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa — se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il comitato consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del comitato consultivo; partecipa alle riunioni del comitato consultivo, con voto consultivo, il direttore generale dell'ENPAM.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del comitato consultivo sono a carico del Fondo.

Art. 16.

Spetta al comitato consultivo:

1) di designare iscritti al Fondo per la nomina a far parte del comitato direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello statuto dell'Ente;

2) di esaminare i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo nonché i bilanci consuntivi del Fondo medesimo e di trasmettere tempestivamente eventuali osservazioni in merito al presidente dell'Ente;

3) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dalla applicazione del presente regolamento;

4) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;

5) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente regolamento senza il preventivo parere favorevole del comitato consultivo.

Art. 17.

Per l'ammissione ai riscatti di cui ai precedenti articoli 3 ed 8, quarto comma, nonché per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente regolamento gli aventi diritto devono inoltrare domanda alla presidenza dell'ENPAM corredata dei documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'Ente.

I trattamenti di pensione di cui all'art. 9 del presente regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme di cui agli articoli 7 ed 8, secondo comma, del regolamento medesimo sempreché gli aventi diritto presentino domanda al Fondo entro cinque anni dal raggiungimento dei requisiti medesimi. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque anni senza interessi.

Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per il conseguimento della pensione di invalidità erogata dal Fondo di previdenza generale dell'ENPAM ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1.

I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso del medico, sempreché gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque anni, senza interessi.

Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei bimestrali posticipati; in caso di decesso del pensionato durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese di cui è avvenuto il decesso.

Contro i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente regolamento è ammesso ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 21 del regolamento del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 novembre 1981, e successive modificazioni.

Art. 18.

Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente regolamento.

I trattamenti di pensione ordinaria, di invalidità ed ai superstiti in godimento all'entrata in vigore del presente regolamento vengono maggiorati, nella misura del 25% del loro importo, con decorrenza dalla data di approvazione del regolamento medesimo.

I trattamenti relativi a cessazioni dal rapporto, invalidità e decessi verificatesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono liquidati in base alle norme vigenti all'epoca del verificarsi dell'evento; ove l'iscritto scelga il trattamento di pensione, spetteranno le maggiorazioni previste dal precedente secondo comma.

I trattamenti di pensione liquidati, maggiorati o conservati dai titolari a mente dei precedenti comma sono soggetti, fin dal primo anno di decorrenza del regolamento, alle variazioni determinate dall'applicazione del meccanismo di indicizzazione di cui all'art. 5.

Art. 19.

In caso di cessazione dell'attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o dell'inadeguatezza di essa, accertata dal comitato direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del comitato consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.

L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale della copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 novembre 1981, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 20.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

TABELLA *A*

CONVERSIONE IN PENSIONE DELLA INDENNITÀ PER TRATTAMENTO ORDINARIO

(Art. 8)

La pensione annua si calcola moltiplicando l'importo dell'indennità da convertire per il coefficiente relativo all'età del medico al momento in cui chiede la conversione. Per ciascun mese intero compiuto dopo le età indicate viene maggiorato il coefficiente di 1/12 della differenza fra il coefficiente medesimo e quello successivo.

Età	Coefficiente
50	0,07259
51	0,07409
52	0,07568
53	0,07737
54	0,07917
55	0,08109
56	0,08313
57	0,08531
58	0,08762
59	0,09011
60	0,09277
61	0,09566
62	0,09878
63	0,10215
64	0,10583
65	0,10983
66	0,11417
67	0,11888
68	0,12402
69	0,12962
70	0,13575
71	0,14241
72	0,14964
73	0,15742
74	0,16585
75	0.17493
76	0,18472
77	0,19526
78	0,20673
79	0,21896
80	0,23220
81	0,24640
82	0,26156
83	0,27776
84	0,29501
85	0,31332
86	0,33268
87	0,35310
88	0,37447
89	0,39677
90 e oltre	0,42004

87G0293

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 aprile 1987.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento della pretura di Bergamo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la comunicazione del presidente della corte di appello di Brescia in data 9 aprile 1987, dalla quale risulta che la pretura di Bergamo non è stata in grado di funzionare il giorno 2 marzo 1987 a causa dell'astensione dal lavoro del personale della carriera direttiva;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Bergamo il giorno 2 marzo 1987, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scaduti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1987

Il Ministro: ROGNONI

87A3111

DECRETO 2 aprile 1987.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento del tribunale di Prato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la comunicazione del capo dell'ufficio interessato, dalla quale risulta, a causa della inagibilità della sede e del necessario trasferimento in altri ambienti, il mancato funzionamento del tribunale di Prato dal 4 marzo 1987 al 10 marzo 1987;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Prato dal 4 marzo 1987 al 10 marzo 1987, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel periodo di tempo sopra specificato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1987

Il Ministro: ROGNONI

87A3112

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1987.

Norme per l'adulterazione degli idrocarburi di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1983, contenente le norme per l'adulterazione degli idrocarburi di cui all'art. 6 del predetto decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1984 contenente modificazioni al predetto decreto 22 settembre 1983;

Decreta:

Articolo unico

La sostanza denominata «tracciante D.B.», prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 settembre 1983, sostituito con l'art. 1 del decreto ministeriale 28 aprile 1984, ha la seguente composizione chimica: 30 per cento in peso di meta-dinitro-benzolo e 70 per cento in peso di N.N-Dimetil acetamide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1987

p. *Il Ministro*: SUSI

NOTE

Nota al titolo:

Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 691/1976 si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 6 e 7 del D.L. n. 691/1976 è il seguente:

«Art. 6. — È vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonché degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi.

I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono tenuti al pagamento di una imposta corrispondente a quella prevista per la benzina o per gli oli lubrificanti, applicata sul quantitativo dei prodotti indicati nel comma precedente impiegati come carburanti o lubrificanti, e sono puniti con la multa da L. 100.000 a L. 600.000, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'art. 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Se la quantità dei prodotti impiegati in violazione del divieto stabilito dal presente articolo è superiore a venti quintali si applica la multa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

La disposizione di cui al precedente comma è stabilita in deroga all'art. 24 del codice penale.

Il Ministero delle finanze può autorizzare la preparazione di carburanti complessi contenenti uno o più prodotti di cui al primo comma del presente articolo. In tal caso la miscela è assoggettata all'imposta di fabbricazione prevista per la benzina.

Sono abrogati gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255.

Art. 7. — Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al precedente articolo che possano essere utilizzati in usi di carburazione o di lubrificazione. Con la stessa norma può altresì prevedersi l'obbligo dell'adulterazione o della colorazione dei prodotti medesimi.

Per l'inosservanza delle disposizioni stabilite ai sensi del precedente comma si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000».

— Il D.M. 22 settembre 1983 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 5 novembre 1983.

— Il D.M. 28 aprile 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1984.

Nota all'articolo unico:

Si trascrive il primo comma dell'art. 1 del D.M. 22 settembre 1983, come sostituito dall'art. 1 del D.M. 28 aprile 1984:

«Il benzolo, il toluolo, gli xiloli, gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici utilizzati, in miscela tra loro e/o con prodotti petroliferi, nella preparazione di adesivi, mastici, stucchi, nella produzione di vernici e in tutti gli usi previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1965, esclusa la produzione dei solventi e diluenti impiegati nel lavaggio e nello sgrassaggio di superfici metalliche, devono essere adulterati con l'aggiunta di grammi 5 per quintale di una sostanza denominata "tracciante D.B."».

87A3113

DECRETO 11 aprile 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di Ferrara e Parma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista le legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari di Ferrara e Parma è stabilita al 1° maggio 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1987

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

87A3261

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fabriano-Matelica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Fabriano-Matelica;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1987, con il quale e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasei parrocchie costituite nelle diocesi di Fabriano-Matelica;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fabriano-Matelica, avente sede in Fabriano (Ancona).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1987, citato in narrativa, aventi sede:

cinquantuno in comuni della provincia di Ancona;

cinque in comune della provincia di Macerata.

Art. 3.

La diocesi di Fabriano-Matelica acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3066

DECRETO 4 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Gubbio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Gubbio;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quaranta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Gubbio, avente sede in Gubbio (Perugia).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quaranta parrocchie di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1987, citato in narrativa, aventi sede:

trentasette in comuni della provincia di Perugia;

tre in comune della provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 3.

La diocesi di Gubbio acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3067

DECRETO 4 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Palermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Palermo;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centosessantotto parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla centosessantanovesima parrocchia costituita nella diocesi di Palermo;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Palermo, avente sede in Palermo.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centosessantanove parrocchie di cui ai decreti ministeriali 15 gennaio e 10 marzo 1987, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Palermo.

Art. 3.

La diocesi di Palermo acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3068

DECRETO 4 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle undici parrocchie costituite nella diocesi di Bisceglie;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantacinque parrocchie costituite nelle diocesi di Trani e Barletta;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, avente sede in Trani (Bari).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantasei parrocchie di cui ai decreti ministeriali 7 ottobre 1986 e 10 febbraio 1987, citati in narrativa, aventi sede:

quarantasei in comuni della provincia di Bari;

dieci in comuni della provincia di Foggia.

Art. 3.

La diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3071

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Comunicato concernente il testo del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, coordinato con la legge di conversione 27 marzo 1987, n. 120, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità».

La pubblicazione del testo coordinato citato in epigrafe, prevista in data odierna, avverrà nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 22 aprile 1987.

87A3215

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.19628.XV.I. in data 11 marzo 1987, l'esplosivo denominato «K-Pipecharge» prodotto in Finlandia dalla società Oy Forcit Ad di Hanko, confezionato in tubi di plastica rigida di 460 mm di lunghezza e con diametro di 11 e 17 mm, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella categoria II gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

87A3219

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:
biologia generale applicata agli studi medici (c.l. odontoiatria).

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto penale (biennale).

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:
archivistica;
filologia germanica;
filologia slava;
psicologia generale.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia dell'arte medioevale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia.
storia della miniatura.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A3079

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica al decreto ministeriale 25 marzo 1986 concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Belluno.

Con decreto 3 febbraio 1987, n. 2624, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato rettificato il decreto interministeriale 25 marzo 1986, n. 123, nel senso che l'elenco dei mappali del compendio sclassificato, riportato nelle premesse del decreto sopracitato, è completato dalle particelle ex 222/c e 824, mentre la superficie complessiva di Ha 1.31.80, rimane invariata.

87A2754

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi

Con decreto ministeriale 30 marzo 1987 il dott. Piero Giannessi, primo dirigente addetto all'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, è chiamato a far parte del comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

87A3117

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Carrara

Con decreto ministeriale del 27 marzo 1987 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara.

87A3149

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa

Con decreto ministeriale 2 aprile 1987 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), in applicazione dell'art. 57, lettera *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

873150

Abilitazione di azienda di credito per operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 6 aprile 1987, la Banca popolare di Tarcento - Società cooperativa a r.l., con sede in Tarcento (Udine), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

87A3116

MINISTERO DEL TESORO

N. 70

Corso dei cambi del 10 aprile 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1292,400	1292,400	1292,500	1292,400	1292,400	1292,570	1292,750	1292,400	1292,400	1292,400
Marco germanico	713,200	713,200	713,750	713,200	713,200	713,200	713,200	713,200	713,200	713,200
Franco francese	214,250	214,250	214,350	214,250	214,250	214,250	214,250	214,250	214,250	214,250
Fiorino olandese	632,200	632,200	632,500	632,200	632,200	632,180	632,160	632,200	632,200	632,200
Franco belga	34,448	34,448	34,450	34,448	34,448	34,440	34,449	34,448	34,448	34,440
Lira sterlina	2099,900	2099,900	2100 —	2099,900	2099,900	2099,700	2099,500	2099,900	2099,900	2099,900
Lira irlandese	1904,100	1904,100	1905 —	1904,100	1904,100	1903,920	1903,750	1904,100	1904,100	—
Corona danese	189,190	189,190	189,300	189,190	189,190	189,190	189,200	189,190	189,190	189,190
Dracma	9,712	9,712	9,700	9,712	—	—	9,712	9,712	9,712	—
E.C.U.	1480,700	1480,700	1481,550	1480,700	1480,700	1480,800	1480,900	1480,700	1480,700	1480,700
Dollaro canadese	991,250	991,250	993 —	991,250	991,250	991,050	990,850	991,250	991,250	991,200
Yen giapponese	9,086	9,086	9,100	9,086	9,086	9,080	9,092	9,086	9,086	9,080
Franco svizzero	860,510	860,510	861,100	860,510	860,510	860,550	860,600	860,510	860,510	860,510
Scellino austriaco	101,450	101,450	101,550	101,450	101,450	101,450	101,457	101,450	101,450	101,450
Corona norvegese	189,850	189,850	190 —	189,850	189,850	189,850	189,850	189,850	189,850	189,850
Corona svedese	204,270	204,270	204,600	204,270	204,270	204,280	204,300	204,270	204,270	204,270
FIM	292,880	292,880	292,250	292,880	292,880	292,190	291,500	292,880	292,880	—
Escudo portoghese	9,210	9,210	9,220	9,210	9,210	9,220	9,230	9,210	9,210	9,210
Peseta spagnola	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,150	10,155	10,160	10,160	10,160
Dollaro australiano	925 —	925 —	927 —	925 —	925 —	924,250	923,500	925 —	925 —	925 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1987

Dollaro USA	1292,575	Lira irlandese	1903,925	Scellino austriaco	101,453
Marco germanico	713,200	Corona danese	189,195	Corona norvegese	189,850
Franco francese	214,250	Dracma	9,712	Corona svedese	204,285
Fiorino olandese	632,180	E.C.U.	1480,800	FIM	292,190
Franco belga	34,448	Dollaro canadese	991,050	Escudo portoghese	9,220
Lira sterlina	2099,700	Yen giapponese	9,089	Peseta spagnola	10,157
		Franco svizzero	860,555	Dollaro australiano	924,250

Media dei titoli del 10 aprile 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,400
10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	103 —
» » » » 1- 5-1983/87	100,050
» » » » 1- 6-1983/87	100,325
» » » » 1-11-1983/87	100,725
» » » » 1-12-1983/87	100,675
» » » » 1- 1-1984/88	100,475
» » » » 1- 2-1984/88	100,525
» » » » 1- 3-1984/88	100,500
» » » » 1- 4-1984/88	100,600
» » » » 1- 5-1984/88	100,350
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	101,450
» » » » 1- 8-1983/88	101,375
» » » » 1- 9-1983/88	101,600
» » » » 1-10-1983/88	101,825
» » » » 15- 7-1990	98,975
» » » » 16- 8-1990	99,050
» » » » 18- 9-1990	98,975
» » » » 18-10-1990	98,975
» » » » 1-11-1990	99,125
» » » » 18-11-1983/90	103,950
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 18-12-1990	99,225
» » » » 1- 1-1984/91	103,850
» » » » 17- 1-1991	99,075
» » » » 1- 2-1984/91	103,875
» » » » 18- 2-1991	98,900
» » » » 1- 3-1984/91	102,700
» » » » 18- 3-1991	99,100
» » » » 1- 4-1984/91	102,900
» » » » 1- 5-1984/91	102,725
» » » » 1- 6-1984/91	102,700
» » » » 1- 7-1984/91	101.700
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
» » » » 1- 9-1984/91	101,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1984/91	101,775
» » » » 1-11-1984/91	101,750
» » » » 1-12-1984/91	100,850
» » » » 1- 1-1992	100,450
» » » » 1- 2-1992	99,725
» » » » 1- 2-1995	100,575
» » » » 1- 3-1995	97,650
» » » » 1- 4-1995	97,650
» » » » 1- 5-1995	97,575
» » » » 1- 6-1995	97,750
» » » » 1- 7-1995	99,750
» » » » 1- 8-1995	99,650
» » » » 1- 9-1995	99,525
» » » » 1-10-1995	99,600
» » » » 1-11-1995	99,500
» » » » 1-12-1995	99,450
» » » » 1- 1-1996	99.300
» » » » 1- 2-1986/96	99,425
» » » » 1- 3-1986/96	99,425
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,675
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,225
» » » 12 % 1- 3-1988	102,325
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,600
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,750
» » » 12,50% 1-10-1988	103,500
» » » 12,50% 1-11-1988	103,525
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,175
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,250
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,600
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,050
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,900
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,125
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,500
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,350
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,700
» » » 10 % 1- 6-1990	101 —
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,950
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,525
» » » » 1983/90 11,50%	109,025
» » » » 1984/91 11,25%	109,975
» » » » 1984/92 10,50%	109,350
» » » » 1985/93 9,60%	106,150
» » » » 1985/93 9,75%	106,600
» » » » 1985/93 8,75%	102,300
» » » » 1985/93 9%	103,450
» » » » 1986/94 8,75%	102,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M10047

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 marzo 1987 in favore di quarantatre lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indus Ceramica, con sede legale in Sassuolo (Modena), di cui trentaquattro operai e tre intermedi in servizio presso l'unità di Solignano di Castelvetro (Modena) e quattro operai e due impiegati in servizio presso il magazzino di Casinalbo di Formigine (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a:

20 ore settimanali per otto lavoratori;
30 ore settimanali per quattro lavoratori;
32 ore settimanali per cinque lavoratori;
16 ore settimanali per dieci lavoratori;
8 ore settimanali per cinque lavoratori;
14,54 ore settimanali per undici lavoratori,

e disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 13 ottobre 1986 all'11 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1987 in favore di quindici operaie dipendenti dalla ditta Globus di Cecchini Gianni, con sede in Bologna, occupate presso lo stabilimento di Bologna, per le quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 30 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 novembre 1986 al 22 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1987 in favore di ottantacinque dipendenti di cui ottanta operai e cinque intermedi dipendenti dalla S.p.a. Mariella, con sede in Meldola (Forlì), occupati presso lo stabilimento di Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 34 ore settimanali è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 dicembre al 6 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1987 in favore di ventinove operai dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Della Robbia, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), occupati presso lo stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ad un orario oscillabile tra le 13,33 e le 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 novembre 1986 al 31 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1987 in favore di centosessantatre lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricamificio automatico di S. Giovanni Lupatoto (Verona), occupati presso lo stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali da calcolare su un arco plurisettimanale è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1986 al 29 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 in favore di ventidue dipendenti dalla S.P.E.P. - Società prodotti edili prefabbricati di Serafini S. & A. S.n.c., occupati presso lo stabilimento di Gemona del Friuli (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 marzo 1986 al 3 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 in favore di dieci dipendenti dalla S.n.c. - La Romana dei F.lli Sclauzero, occupati presso lo stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ad una media di 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 novembre 1986 al 5 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 in favore di quarantuno dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, occupati presso lo stabilimento di Senigallia (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 giugno 1986 al 31 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 in favore di centoventinove dipendenti di cui centodiciannove operai e dieci intermedi dipendenti dalla S.a.s. Poltrone Spazzoli, occupati presso lo stabilimento di Forlì, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1986 al 29 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 in favore di diciotto operai dipendenti dalla S.p.a. Chemical Riv, con sede legale in Pomezia (Roma), occupati presso lo stabilimento di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° agosto 1986 al 31 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 in favore di ventinove lavoratori adibiti al settore abbigliamento dipendenti dalla S.p.a. Maino Sport di Lugo di Vicenza, occupati presso lo stabilimento di Lugo di Vicenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 luglio 1986 al 19 luglio 1987.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appartenenti al settore saccarifero (codice ISTAT voci 420 e 424.1), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 1° gennaio 1987 - 28 giugno 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

87A3024

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 259 delle revoche di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1986).

N. d'ord.	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione o numero di codice	Data di registrazione	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca
1	*Artrorekord*			Bioresearch S.p.a., Milano, via Ciro Menotti, 1/A		
	5 fiale liof. × mcg 500 + 5 fiale solv. × ml 2 tipo normale	018737015	12- 2-1968 26- 5-1975 30- 9-1980		7485/R	3- 9-1986
	5 fiale liof. × mcg 1000 + 5 fiale solv. ml 2 tipo forte	018737027	Id.		7485/R	3- 9-1986
2	*Cerumol*			Laboratories For Applied Biology Ltd, sita in Londra (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta lab. Farmacologica Milanese S.r.l., in Caronno Pertusella (Varese), viale Monterosso, 273		
	flac. ml 15 gocce auricolari.	013630013	1- 3-1958 24-11-1958 6- 2-1967 13-10-1982		7497/R	19-11-1986
3	*Cito «50»*			Istituto Ganassini S.p.a., Milano, via Chioggia, 16		
	5 fiale liof. + 5 fiale solv. ml 3	020732018	27- 6-1984		7504/R	19-11-1986
4	*Co-Factor*			Sigma-Tau S.p.a., Roma, viale Shakespeare, 47		
	5 fiale liof. + 5 fiale solv.	022316032	28- 4-1982		7502/R	19-11-1986
	10 fiale liof. + 10 fiale solv.	022316044	Id.		7502/R	19-11-1986
5	*Colitamide*			La.Fa.Re. S.n.c., Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 67		
	flac. g 120 sospens.	007405018	3- 2-1953 21- 2-1970 30- 5-1973		7483/R	3- 9-1986
	30 compresse	007405020	Id.		7483/R	3- 9-1986
6	*Combiase*			Luitpold-Werk di Monaco di Baviera (R.F.T.) rappresentata in Italia dalla ditta Luitpold S.r.l., Roma, via delle Cave Fiscali, 5		
	20 confetti.	022967018	24- 3-1982		7469/R	22- 7-1986
	40 confetti.	022967020	Id.		7469/R	22- 7-1986
7	*Cromepar 200*			Ist. biochimico Pirri S.p.a., via C. De Cristoforis, 12		
	10 flaconcini iniett. da 4 ml × 200 UCD	018036020	19- 5-1982; 28-10-1983		7505/R	26-11-1986
8	*Doton-3000*			Lab prod. farm. Boniscontro e Gazzone, Torino, corso Racconigi, 23		
	sciroppo flac. 120 ml	016905010	19- 4-1960 20- 7-1968		7468/R	22- 7-1986
	10 flac. 10 ml	016905022	13-10-1982		7468/R	22- 7-1986
	20 flac. 10 ml	016905034			7468/R	22- 7-1986
	30 flac. 10 ml	015905046			7468/R	22- 7-1986

N. d'ord.	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione o numero di codice	Data di registrazione	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca
9	*Epacarnina*			A. Costantino e C., Favria Canavese (Torino)		
	10 fiale 2 ml iniett. uso i.m.	016253015	14-12-1976		7493/R	31-10-1986
	10 flac. 5 ml uso orale	016253027	Id.		7493/R	31-10-1986
10	*Eparvit complex*			Laboratori U.C.B. S.p.a., Torino, via Stefano Clemente, 8		
	10 fiale 2 ml	003397027	14- 5-1952 29- 6-1979		7488/R	3- 9-1986
	6 fiale 2 ml	003397015			7488/R	3- 9-1986
11	*Euclorato*			Eugal-Lab. chimico farmaceutico S.r.l., Genova, via Livorno n. 16		
	42 compr.	11914	12-12-1956 10-12-1963		7501/R	19-11-1986
12	*Fenavit*			Farmaceutici Bottasso, Bologna, via del Lino, 23		
	6 supp. A	14682	30-10-1958		7496/R	31-10-1986
	6 supp. B	14682/1	21-12-1961		7496/R	31-10-1986
13	*Fismicina*			Lab. biochimici Fargal - Pharmasint S.r.l., Pomezia (Roma), via Pontina km 28		
	8 capsule	017639016	6- 2-1962		7499/R	19-11-1986
	flac. 60 ml di granul.	017639028	21- 5-1983		7499/R	19-11-1986
14	*Gentiazina*			La.Fa.Re. S.n.c., Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 47		
	20 compr.	007649015	2- 4-1953 20-12-1973		7500/R	19-11-1986
15	*Glandocal*			Stab. chim. farmac. biologico A. Ceccarelli e C., via Caponsacchi, 31, Firenze		
	15 flac. 15 g	009384013	11- 2-1956 27- 3-1970		7472/R	22- 7-1986
16	*Jecol*			La.Fa.Re. S.n.c., Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino n. 47		
	30 confetti	006800015	29-12-1958 14-12-1976		7470/R	22- 7-1986
17	*Kanacet*			Boniscontro e Gazzone S.a.s., Torino, corso Racconigi, 23		
	1 flac. iniett. × g 0,050 + 1 fiala solv. 4 ml	016393011	19-11-1959 22- 2-1961		7482/R	3- 9-1986
	1 flac. iniett. g 1 + 1 flac. 4 ml solv.	016393023	Id.		7482/R	3- 9-1986
	tb. g 10 pom. × 0,20 g	016393035	Id.		7482/R	3- 9-1986
	tb. g 10 pom. × 0,40 g	016393047	Id.		7482/R	3- 9-1986
18	*Lionevrit tipo 500*			Labopharma S.r.l., Milano, via Besana, 8		
	3 fiale liof. + 3 fiale solv. 2 ml	014501011	20-11-1958 10- 4-1959 4- 8-1959 8-5-1961		7474/R	22- 7-1986
19	*Lionevrit tipo 1000*			Id.		
	5 fiale liof. + 5 fiale solv. 2 ml	014501023	8- 3-1984		7474/R	22- 7-1986
	2 fiale liof. + 2 fiale solv. 2 ml	14501/1			7474/R	22- 7-1986
20	*Metioplex*			La.Fa.Re. S.n.c., Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 67		
	5 fiale da ml 5	003048018	26-10-1953 2- 7-1973		7503/R	19-11-1986
21	*Mucidan*			Kalikemie di Hannover (Germania Occ.) rappresentata in Italia dalla ditta Farmades S.p.a., Roma, via Tor Cervara, 282		
	tubo da g 12,5 pomata	005353014	28- 3-1975 23- 3-1981		7492/R	31-10-1986
	25 compresse	005353026			7492/R	31-10-1986

N. d'ord.	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione o numero di codice	Data di registrazione	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca
22	*Nev-Euro*			La.Fa.Re. S.n.c., Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 67		
	6 fiale 2 ml tipo normale.	019871019	9- 2-1970 11- 5-1973		7494/R	31-10-1986
	6 fiale 2 ml tipo forte.	019871021			7494/R	31-10-1986
23	*Nevrilasi B12 '1000'*			Azienda farmaceutica italiana S.n.c. Sumirago (Varese), via De Gasperi, 47		
	5 fiale liof. + 5 fiale 2 ml solv.	018740023	15- 6-1961 23-11-1962 27- 8-1964 30- 7-1970 15- 4-1972 20-12-1977		7495/R	31-10-1986
24	*Nivalasi*			Laboratori U.C.B. S.p.a. Torino, via Stefano Clemente, 8		
	5 fiale liof. + 5 fiale solvente	021853015	24- 6-1970 19- 5-1973 4-10-1980		7498/R	19-11-1986
25	*Norbalin*			Pharmax Laboratories S.r.l., in Milano, via Zante, 14, ora della ditta Lagap Italiana S.r.l. Milano, piazza Sempione, 4		
	4 fiale × ml 1	15671	5- 9-1959 23- 3-1977		7486/R	3- 9-1986
26	*Novepar*			Lab. biochimico Fargal pharmasint S.r.l. Pomezia, via Pontina km 20		
	10 flaconcini monodose da 15 ml	016782017	2- 7-1982		7480/R	22- 7-1986
27	*Ormocefalopina*			Vecchi e C. Piam di Giacomo Asserato, Edoardo Moragliano e C. S.p.a., Genova, via Padre G. Semeria, 5	7484/R	
	10 fiale 2,5 ml 20 mg.	012171017	23- 1-1962			3- 9-1986
	10 fiale 2,5 ml 50 mg forte	012171029			7484/R	4- 9-1986
28	*Pestilin C.T.*			Glaxo S.p.a. Verona, via Fleming, 2		
	flac. ml 10 liof. + flac. ml 20 solv.	20902	31- 7-1967		7479/R	22- 7-1986
	flac. ml 50 liof. + flac. ml 100 solv.	20902			7479/R	22- 7-1986
	flac. ml 100 liof. + flac. ml 200 solv.	20902			7479/R	22- 7-1986
29	*Pindione Oberval*			Lab. italiani Vaillant S.p.a. Milano, via Melzi d'Eril, 32		
	25 compresse	00872013	12- 3-1954		7471/R	22- 7-1986
	tubo g 25 pomata	00872025	12- 9-1959 27-12-1967		7471/R	22- 7-1986
30	*Ragadil*			Ist. farmacologico Trinum S.a.s., Meda (Milano), via Solferino, 42		
	1 tubo da 20 g pomata.	10107	13- 6-1955		7477/R	22- 7-1986
31	*Saccarina B1*			Società italo-britannica L. Manetti H. Roberts e C. Firenze, via Antonio da Noli, 4		
	100 compresse	008928018	11- 3-1954		7481/R	22- 7-1986
32	*Siero contro la peste suina*			Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna Ente sanitario di diritto pubblico, Sassari, via Duca degli Abruzzi, 8		
	flacone da 20 ml.	14326	29-10-1958		7475/R	22- 7-1986
	flacone da 50 ml.	14326			7475/R	22- 7-1986
	flacone da 100 ml	14326			7475/R	22- 7-1986
33	*Torreplex*			Dr. A. Torre farmaceutici S.r.l. Milano, via E. Forlanini, 15		
	20 bustine granulato da g 15	012139010	4- 2-1972 25- 5-1983		7473/R	22- 7-1986
	30 bustine granulato da g 15	012139022			7473/R	22- 7-1986

N. d'ord.	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione o numero di codice	Data di registrazione	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca
34	*Vaccino contro la peste suina* (al cristal violetto)			Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna - Ente sanitario di diritto pubblico, Sassari, via Duca degli Abruzzi, 8		
	boccetta da 20 ml iniett.	14923	4- 4-1959		7476/R	22- 7-1986
	boccetta × 50 ml iniett.	14923	Id.		7476/R	22- 7-1986
	boccetta × 100 ml iniett..	14923	Id.		7476/R	22- 7-1986
35	*Vaccino Isi contro la peste suina classica*			I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a., Sant'Antimo (Napoli)		
	1 flac. di 2 dosi + 1 fl. × 4 ml di solvente	21675	21- 2-1970		7478/R	22- 7-1986
	1 flac. di 5 dosi + 1 fl. × 10 ml di solvente	21675	Id.		7478/R	22- 7-1986
	1 flac. di 10 dosi + 1 fl. × 20 ml di solvente	21675	Id.		7478/R	22- 7-1986
	1 flac. di 25 dosi + 1 fl. × 50 ml di solvente	21675	Id.		7478/R	22- 7-1986
36	*Zim - Bebè*			OBI - Opera bioterapica italiana, Milano, via Sapeto n. 7		
	10 flaconcini × 4 ml uso orale	8696	4- 3-1955 11- 4-1958 16- 5-1962		7487/R	3- 9-1986

87A2753

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 1987, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1986, agli effetti predetti, risulta pari a più 157,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1987 rispetto a marzo 1986 risulta pari a più 4,2 (quattrovirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1987 rispetto a marzo 1985 risulta pari a più 11,7 (undicivirgolasette).

87A3222

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sternatia

Con deliberazione n. 3472 del 19 maggio 1986, resa esecutiva ai sensi di legge, la giunta regionale pugliese ha approvato, con prescrizioni e modifiche, il piano regolatore generale del comune di Sternatia (Lecce), adottato con delibera del consiglio comunale n. 185 in data 9 luglio 1981.

87A3120

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Friuli per i servizi della distribuzione - Società cooperativa a r.l.», in Feletto Umberto.

Con deliberazione 12 marzo 1987, n. 1021 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Cooperativa Friuli per i servizi della distribuzione - Società cooperativa a r.l.», con sede in Feletto Umberto (Udine), costituita con atto del 17 aprile 1910, ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Salvatore Sagliocca, residente in Premariacco, via Papa Giovanni, 23.

87A2841

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società C.E.P. - Società cooperativa componenti edilizia prefabbricata - Società cooperativa a r.l.», in Spilimbergo.

Con deliberazione 12 marzo 1987, n. 973 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Società C.E.P. - Società cooperativa componenti edilizia prefabbricata - Società cooperativa a r.l.», con sede in Spilimbergo (Pordenone) costituita il 26 giugno 1984 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Renato Cinelli, con studio in S. Vito al Tagliamento, via Cesarini, 15.

87A2842

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside nella scuola magistrale secondo il metodo «Montessori» di Roma

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 781;

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 239;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, n. 980;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Vista la legge 3 luglio 1973, n. 477;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 588;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1978, registro n. 71, foglio n. 77, con il quale è stata approvata la tabella dei posti di ruolo in organico nella scuola magistrale secondo il metodo «Montessori» di Roma;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1987 con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressosi nell'adunanza del 5 marzo 1987, sono stati stabiliti i titoli valutabili e gli orientamenti programmatici per le prove d'esame del concorso ad un posto di preside nella scuola magistrale secondo il metodo «Montessori»;

Decreta:

Art. 1.

È indetto, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside nella scuola magistrale secondo il metodo «Montessori» di Roma.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso, di cui al precedente art. 1, possono partecipare gli insegnanti di ruolo che alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea in pedagogia;

b) siano forniti di titolo di specializzazione per l'insegnamento della metodologia montessoriana in un istituto di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi organizzati dall'ente opera Montessori e autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione;

c) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima dell'immissione nel ruolo ordinario;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'Università per stranieri;

ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 349, il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo;

ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 349, il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio d'istituto ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 419;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di istituto ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270;

d) appartengano ai ruoli delle scuole magistrali oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre d'insegnamento del predetto tipo di scuola.

Ai fini dell'ammissione al concorso direttivo bandito con il presente decreto, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli delle scuole magistrali, coloro che vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli di provenienza.

Al medesimo concorso sono altresì ammessi, sempre se in possesso degli altri requisiti, i presidi di ruolo della scuola media, i vice-rettori dei convitti nazionali e le vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo d'istituto cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 3.

Titoli e colloquio - Valutazione

Del presente decreto fanno parte integrante la tabella dei titoli valutabili (allegato *A*) e gli orientamenti programmatici per le prove d'esame (allegato *B*).

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 6 del presente bando.

I titoli in questione devono essere, altresì, comprovati in appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il liceo classico Manara, viale di Villa Pamphili n. 7, il giorno 5 giugno 1987, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi nei locali del liceo classico Manara, muniti di valido documento di riconoscimento.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di 100 punti, dei quali 20 da assegnare ai titoli. (12 per titoli di servizio e 8 per i titoli di studio e di cultura), 40 alla prova scritta e 40 alla prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28/40.

Art. 4.

Domanda di ammissione - Termine

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, deve essere inviata con raccomandata, insieme con i titoli (comprese le pubblicazioni) e con i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione I - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione della domanda di partecipazione al concorso per via gerarchica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso e quelli che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Art. 5.

Modalità per la presentazione della domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo, nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso.

È fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione I - Roma, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti e delle comunicazioni relative al concorso;

g) data e firma del candidato. La firma deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o dal preside, o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, o dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autenticata con l'indicazione del voto di laurea. Qualora dal diploma non risulti la votazione il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dall'Università;

2) diploma di specializzazione per l'insegnamento della metodologia montessoriana in un istituto di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi organizzati dall'ente opera Montessori e autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione;

3) copia integrale dello stato di servizio, rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando. Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perchè il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione al concorso, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonchè ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

4) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risulti che il servizio di ruolo sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare, altresì, le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso. Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche culturali all'estero, la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

5) attestazione del provveditore agli studi, sulla base degli atti d'ufficio, circa gli eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare a carico dell'istante;

6) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risultino gli incarichi di presidenza, il periodo del loro effettivo espletamento e l'istituto o scuola per la presidenza dei quali detti incarichi sono stati conferiti;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre per documentare gli *status* di cui all'art. 2, lettera *c*), terzo comma, del presente bando;

8) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 di questo decreto;

9) breve *curriculum* in carta semplice, firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

10) elenco, datato e firmato dal candidato, in duplice copia, su carta semplice, dei documenti e dei titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

11) elenco in triplice copia, su carta semplice, datato e firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate con la domanda unico esemplare. Non saranno prese in cosiderazione le opere dattiloscritte o manoscritte, né le bozze di stampa; le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate;

12) certificato di abilitazione comprovante il diritto al passaggio a scuola magistrale, qualora il candidato non appartenga ai relativi ruoli.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 3 e 7 del presente bando, devono essere prodotti in bollo, in originale o in copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti.

In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, il punteggio conseguito, nonché l'indicazione del posto occupato nella graduatoria generale di merito.

Per i soli concorsi le cui graduatorie risultino essere in corso di registrazione da parte degli organi di controllo, gli interessati potranno presentare, in bollo, dichiarazione sostitutiva sottoscritta e autenticata nella firma di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con l'esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto la preferenza prevista dall'art. 7 del presente bando.

Coloro i quali non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 7.

Commissione Graduatoria Nomine ed assegnazione di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

La graduatoria generale di merito del concorso, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove d'esame una votazione complessiva di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva per le prove d'esame e i punti attribuiti per i titoli esibiti.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria generale di merito sarà utilizzata, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento del posto messo a concorso.

È esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

Il vincitore che non accetti la nomina o l'accetti condizionatamente, o pur avendola accettata non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 8.

Ritiro documenti Titoli Pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni inviati con la domanda di partecipazione al concorso, dovranno essere ritirati dai candidati, personalmente o mediante incaricato fornito di delega, autenticata nella firma, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1987

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1987
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 61

TABELLA *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI PRESIDE NELLA SCUOLA MAGISTRALE SECONDO IL METODO «MONTESSORI».

A SERVIZIO

Massimo punti 12

1) Per ogni anno di effettivo servizio prestato come professore titolare dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 0,50.

Il punteggio sopraindicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali d'istruzione secondaria di primo grado.

Saranno valutabili gli anni di servizio non coincidenti con quelli relativi al successivo punto 2).

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 1,60.

Il punteggio sopraindicato è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado: punti 1,20.

3) Per ogni anno di incarico di vice-preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata in istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 0,60.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

4) Per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati consigli di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: punti 0,40.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

5) Per ogni anno di incarico di membro della giunta esecutiva del consiglio d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei cessati consigli di amministrazione degli istituti dodati di personalità giuridica, di segretariato negli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del centro europeo della

educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e di membro, anche elettivo, del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, del consiglio d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei comitati per la valutazione del servizio del personale insegnante, della commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932: punti 0,40.

I punteggi di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) non sono cumulabili.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo o sindacale, quest'ultimo con esonero, va valutato come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza:

il servizio prestato presso l'Università per stranieri ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181;

il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo previsto dall'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 349;

i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727, previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 861;

il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727, previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 349.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 419, nonché le utilizzazioni annuali previste dall'art. 14, comma decimo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed i servizi delle categorie ad esaurimento previsti dall'art. 63 della medesima legge n. 270/82.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto, a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola per altri motivi, risulti di durata complessiva superiore a sei mesi.

B - TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
Massimo punti 8

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode	punti	2
con voti 110/110	»	1,60
con voti da 99 a 109/110	»	1,20
con voti da 88 a 98/110	»	0,40
per ogni altra laurea	»	0,40

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani o stranieri e riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno: punti 0,40.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (compreso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo): punti 1.

Per la stessa cattedra (tabella - classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per ogni abilitazione conseguita: punti 0,30.

Per la stessa classe di abilitazione sarà valutata una sola abilitazione. Non sarà valutata l'abilitazione conseguita contestualmente con l'idoneità al concorso a cattedre.

5) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per «merito distinto» riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: punti: 0,30.

Per analoghi concorsi di «merito distinto» riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

6) Per l'inclusione in gradutatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per ciascuna: punti 1,70.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

7) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore o ispettore tecnico periferico: punti 1.20.

8) Per l'inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie o maturità in concorsi universitari o libera docenza: punti 0,60.

9) Per superamento concorso di ammissione al dottorato di ricerca: punti 0,40.

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,20 per ogni anno accademico purché di durata non inferiore, nel complesso, a cinque mesi, e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di punti 0,80.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*, ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente o aiuto universitario di ruolo per almeno sei mesi per anno, punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 0,80.

12) Attività svolta in qualità di assistente volontario punti 0,20 per ogni triennio, fino ad un massimo di punti 0,80.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1340 del 23 novembre 1951, il punteggio sarà attribuito solo in presenza di certificato che attesti la qualifica di lodevole.

13) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico, tecnico letterario, didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria fino ad un massimo di punti 3,00.

Nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo quelle per le quali risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato.

DETRAZIONI

Dalla valutazione complessiva verranno detratti per sanzioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250 e della legge 20 maggio 1986, n. 198, e purché non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione) i seguenti punti:

per una censura	punti	0,40
per ogni censura in più	»	0,70
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese	»	2,00
per sospensione dell'insegnamento pari ad un mese	»	2,50
per ogni mese di sospensione in o più	»	0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a giorni quindici	»	0,30

TABELLA *B*

ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER LE PROVE D'ESAME

Prova scritta

La prova scritta è intesa ad accertare, nei candidati, le conoscenze e gli orientamenti sugli attuali problemi della scuola e, in particolar modo, sulle finalità formative e di specifica preparazione culturale della scuola magistrale secondo il metodo «Montessori» e sulle prospettive di questo tipo di scuola nella riforma dell'ordinamento scolastico secondario.

Il candidato farà riferimento alle sue concrete esperienze di insegnamento e, se opportuno, alla recente bibliografia relativa alle strutture scolastiche, alle finalità educative, alla metodologia.

Prova orale

Il candidato dovrà mostrare di possedere non solo una preparazione aggiornata relativa alle discipline che insegna e ai connessi problemi didattici, ma anche una sufficiente conoscenza dei problemi culturali e didattici inerenti al quadro disciplinare della scuola magistrale secondo il metodo «Montessori».

In particolare il candidato dovrà dimostrare:

1) conoscenza della costituzione repubblicana, degli ordinamenti e delle istituzioni scolastiche e formative;

2) conoscenza della realtà scolastica italiana relativamente:

a) alle strutture (problemi dell'edilizia, del personale docente e non docente, stato giuridico ed economico, con specifico riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica n. 417 e n. 420 del 31 maggio 1974, e successive modificazioni e integrazioni, delle attrezzature, del governo della scuola nel quadro democratico e della partecipazione, con specifico riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974);

b) ai servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali;

c) al posto della scuola secondaria superiore nell'intero sistema scolastico: ai suoi rapporti con la scuola dell'obbligo (problema dell'ampiezza dell'obbligo), con i corsi regionali di formazione professionale, con l'Università e con il mondo imprenditoriale e del lavoro (profili professionali e sbocchi occupazionali), anche nella prospettiva della educazione permanente e ricorrente;

d) ai rapporti scuola-ambiente e all'approccio alla fruizione e alla tutela dei beni culturali e ambientali esistenti sul territorio;

e) ai programmi scolastici (conoscenza ed esame critico degli attuali «curricula» anche in rapporto alle esigenze del progresso scientifico e culturale, dello sviluppo tecnologico e dell'andamento della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi);

3) conoscenza dei problemi della riforma della scuola secondaria superiore, con particolare riferimenti ai problemi concernenti:

a) la ristrutturazione e la quinquenalizzazione della scuola e dell'istituto magistrale;

b) l'unitarietà del sistema fondato nella integrazione di formazione culturale e di formazione professionale di base (come e con quali strutture, umane, professionali, materiali e organizzative ed entro quali limiti e con quali gradualità l'indirizzo unitario possa essere perseguito);

c) i criteri dell'articolazione del sistema in indirizzi e corsi;

d) i problemi delle uscite e degli sbocchi;

e) l'organizzazione della sperimentazione e delle attività elettive degli alunni;

f) il problema degli esami finali e della valenza dei titoli agli effetti professionali e dell'accesso ai corsi universitari;

4) conoscenza dei problemi concernenti l'organizzazione dell'apprendimento con speciale riguardo a:

a) cenni di psicopedagogia e di sociopedagogia con specifico riferimento all'età 14-19 anni;

b) problemi del rapporto educativo con specifico riferimento ai problemi del lavoro individualizzato e per gruppi ed ai problemi dell'auto formazione;

c) i problemi dell'interdisciplinarità e della unità di apprendimento;

d) l'organizzazione programmata e collegiale dell'insegnamento;

e) i problemi didattici (orari, laboratori, biblioteche, palestre, libri di testo); sussidi (scelta ed uso);

f) i problemi della valutazione;

g) i problemi della vita della scuola e della disciplina come organizzazione di attività finalizzata;

5) conoscenza dei problemi della conduzione amministrativa e contabile della scuola, nonché dei problemi amministrativi, economici, finanziari attinenti alle attività di eventuali aziende annesse.

PROBLEMI SPECIFICI DELLA SCUOLA MAGISTRALE E DELLA SCUOLA MATERNA

a) Scuola magistrale:

1) Obiettivi formativi e didattici della scuola magistrale; contenuti, mezzi e metodi per raggiungerli; criteri, metodi e tecniche di valutazione. (Uno specifico approfondimento dovrà essere riservato al problema della programmazione educativa nella scuola materna, con particolare riguardo all'aspetto della continuità tra scuola materna e scuola elementare ed ai relativi itinerari didattici).

2) La condizione giovanile nella società attuale. Problemi psicologici dell'adoloscenza. Il comportamento deviante. (Un particolare approfondimento — in questo settore — dovrà riguardare il problema dell'educazione sessuale dell'adoloscenza ed il problema della droga).

3) Il rapporto della scuola con la società: la gestione democratica della scuola; composizione, funzionamento, attribuzione degli organi collegiali.

4) La figura e il ruolo del preside della scuola magistrale.

5) Metodologia della ricerca e della sperimentazione educativa.

6) Criteri, metodi e tecniche per la promozione dell'aggiornamento degli insegnanti.

b) Scuola materna:

1) Evoluzione delle istituzioni e dei metodi per l'educazione infantile.

In particolare: metodi d'insegnamento elaborati ed adottati da Maria Montessori nelle case dei bambini, con particolare riferimento ai problemi della disciplina e della libertà, all'uso dei premi e dei castighi, alla funzione dell'ambiente e a quella del materiale di sviluppo, all'ordine e gradi della sua presentazione, alla tecnica delle lezioni. Lo studio dei suddetti problemi dovrà fondarsi sulla lettura diretta delle opere della Montessori, nonché sulla conoscenza dei principali sviluppi del metodo montessoriano fino ai giorni nostri.

2) Il ruolo della scuola materna nella società contemporanea (un particolare approfondimento al ruolo compensatorio decondizionante dell'educazione prescolastica).

3) Funzione, struttura, autonomia istituzionale e didattica; organizzazione e servizi; organi collegiali della scuola materna e del vigente ordinamento scolastico.

4) I principi pedagogici, psicologici dei vigenti «Orientamenti per la scuola materna statale» (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969).

5) Il ruolo dell'educatrice di scuola materna e degli altri operatori scolastici.

6) I rapporti tra scuola materna e famiglia; tra scuola materna e scuola elementare.

Nel corso del colloquio su uno o più dei suddetti argomenti, il candidato dovrà dimostrare di conoscere e sapersi orientare sulle fonti e sulla bibliografia essenziale dei problemi trattati.

87A3081

Diario delle prove scritte del concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali della quinta qualifica funzionale - segretari, del personale amministrativo statale della scuola.

Le prove scritte del concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali della quinta qualifica funzionale - segretari, del personale amministrativo statale della scuola, saranno effettuate in tutte le province interessate secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 settembre 1987;
seconda prova scritta: 10 settembre 1987.

Il bando di concorso, di cui all'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1987.

L'avviso relativo all'affissione all'albo degli uffici scolastici del bando medesimo, con l'elenco dei posti messi a concorso, è stato pubblicato nellla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1987.

87A3226

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquanta posti di collocatore nel ruolo dei collocatori, da destinare nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 31 marzo 1987 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3 del marzo 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1987, registro n. 3, foglio n. 161, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquanta posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nel Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1984.

87A3039

Aumento, da trentasei a sessanta, del numero dei posti del concorso ad addetto nel ruolo del personale della carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1985, registro n. 20 Lavoro, foglio n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a trentasei posti di addetto in prova, nel ruolo del personale della carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Considerato che alle prove scritte del suindicato concorso, svoltesi nei giorni 23, 24 e 25 luglio 1986 in Roma presso l'Ergife Palace Hotel di via Aurelia n. 619, si è presentato un notevole numero di candidati;

Ritenuto che la situazione di molti uffici provinciali del lavoro si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficienza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici con la massima urgenza e con un adeguato numero di nuovi impiegati della carriera esecutiva;

Considerato che, in atto, sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione centodue posti di addetto al servizio avviamento dei lavoratori, per i quali è stata concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1986, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 367, la prescritta autorizzazione a bandire concorsi;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un aumento del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale del 18 ottobre 1985;

Ritenuto che una tale soluzione rende possibile una più sollecita assegnazione agli uffici periferici di un congruo numero di impiegati dell'ex carriera esecutiva;

Considerato, d'altra parte, che il considerevole numero dei candidati presenti alle prove scritte garantisce comunque una idonea ed ampia selezione di candidati;

Atteso che la commissione esaminatrice ha appena iniziato la correzione degli elaborati;

Decreta:

I posti di addetto in prova del ruolo della carriera degli addetti al servizio di avviamento dei lavoratori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, messi a concorso con il decreto ministeriale 18 ottobre 1985, citato nel preambolo del presente decreto, sono aumentati da trentasei a sessanta.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicato nel decreto ministeriale 18 ottobre 1985;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* CONTI PERSINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1987
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 103

87A3040

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a quattro posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso a quattro posti nel profilo professionale di capo tecnico per il compartimento di Palermo, indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 278, avrà luogo il giorno 10 maggio 1987, alle ore 8, presso il liceo scientifico «Cannizzaro», via G. Arimondo n. 1, Palermo.

87A3158

UNIVERSITÀ DI BARI

Concorsi a due posti di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Viste le note pari numero prot. n. 2253 del 18 giugno 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'istituto di elettrotecnica e un posto di tecnico laureato presso l'istituto di costruzioni di strade, ferrovie e trasporti della facoltà di ingegneria, resisi vacanti e disponibili in seguito alla cessazione dal servizio dei signori Cafaro Giuseppe e Gatti Giovanni, autorizzando, altresì, l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la successiva nota n. 3138 del 4 agosto 1986, con cui il Ministero della pubblica istruzione, ha precisato che l'assegnazione del posto all'istituto di costruzione di strade, ferrovie e trasporti deve indendersi effettuata per le esigenze della cattedra di opere speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;

Considerato che l'istituto di elettrotecnica è stato disattivato ed è confluito nel dipartimento di elettrotecnica ed elettronica, istituito a decorrere dal 1° novembre 1982, con decreto rettorale n. 5418 del 20 luglio 1982;

Considerato, inoltre, che l'istituto di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti è stato disattivato ed è confluito nel dipartimento di vie e trasporti, istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1986, con decreto rettorale n. 5881 del 13 dicembre 1985;

Accertate la vacanza e la disponibilità dei suddetti posti;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i sottoindicati dipartimenti di questa Università:

1) dipartimento di elettrotecnica ed elettronica posti 1

2) dipartimento di vie e trasporti (per le esigenze della cattedra opere speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali) » 1

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) lauree di ingegneria civile, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica ed ingegneria elettronica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

I candidati sono ammessi con riserva ai concorsi.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione ai concorsi, separate per ciascun posto indicato nell'art. 1 del presente bando e redatte su carta legale, in conformità dell'unito allegato *A*, dovranno essere indirizzate al rettore e fatte pervenire alla Divisione II personale Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

È consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale dipartimento intenda concorrere. Qualora con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Unitamente alle domande ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

f) il possesso della laurea in........................;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e che non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno successivamente nominate con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *B*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *B*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.*

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 di una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, le commissioni giudicatrici formeranno l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale Uffici concorsi di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove di ciascun concorso, le commissioni giudicatrici formeranno le graduatorie di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, saranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, del vincitore e degli idonei di ciascun concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina e periodo di prova

I vincitori dei concorsi saranno nominati tecnici laureati in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) originale o copia autenticata di uno dei seguenti diplomi di laurea: ingegneria civile, ingegneria elettrotecnica, ingegneria elettronica o ingegneria meccanica;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 2 dicembre 1986

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Bari, addì 11 febbraio 1987
Registro n. 8 Università, foglio n. 195

ALLEGATO *A*

Fac-simile della domanda
(su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi Divisione II personale Ufficio concorsi 70100 BARI

Il sottoscritto... ....
(cognome e nome - le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili, nato a .... (provincia di ....) il .. . .. residente in .... (provincia di ....) via .... n. .. .., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso.... .... (specificare il dipartimento al quale è assegnato il posto).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali.. . ... (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in....... ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....; ovvero non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo . ... (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data,

Firma (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA.

Prima prova scritta: tema di elettrotecnica generale.

Seconda prova scritta: Soluzione di un problema di misure elettriche.

Terza prova pratica con relazione scritta: esecuzione di misure su componenti elettrici con relazione scritta.

Prova orale: argomenti di misure elettriche.

Lingue straniere: francese e inglese.

DIPARTIMENTO DI VIE E TRASPORTI (per le esigenze della cattedra opere speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali).

Prima prova scritta: progettazione delle strade, ferrovie ed aeroporti.

Seconda prova scritta: La costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti.

Terza prova pratica con relazione scritta: i materiali per la costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti.

Prova orale: i problemi del traffico; meccanica della locomozione; la scelta del tracciato; le lunghezze virtuali; la sede stradale; l'andamento planimetrico delle strade ordinarie e di quelle ferrate; l'andamento altimetrico dei tracciati stradali e ferroviari; la redazione del progetto della via; l'organizzazione del cantiere e macchine per i movimenti di materia; elementi per la progettazione di un aeroporto; le opere idrauliche a difesa del corpo stradale: tombini, ponticelli, ponti e viadotti; la spinta delle terre; il calcolo dei muri di sostegno; le gallerie; il terreno e le sue caratteristiche generali; compressibilità delle terre e costipamento; portanza dei sottofondi e delle sovrastrutture stradali; instabilità riguardanti il corpo stradale ed opere relative; i materiali stradali e loro requisiti tecnologici; le sovrastrutture per strada ordinaria; il calcolo delle sovrastrutture per strada ordinaria; impianti speciali per strada ordinaria; autostrade; il calcolo per l'armamento ferroviario; impianti per il movimento ferroviario e cenni sulle ferrovie speciali; tecnologia delle sovrastrutture aeroportuali e criteri di scelta; la portanza del terreno di sottofondo; la portanza della sovrastruttura; le sollecitazioni delle sovrastrutture indotte dagli aeromobili; classificazione ed utilizzazione delle piste con il metodo LCN; il dimensionamento delle sovrastrutture rigide; il dimensionamento delle sovrastrutture flessibili; dimensionamento delle sovrastrutture in relazione alla classe di un aeroporto; manutenzione e rafforzamento delle sovrastrutture.

Lingue straniere: inglese e francese.

87A3046

Concorsi a tre posti di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota n. 2712 del 12 agosto 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato, tra gli altri, l'emissione del bando di concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso le cattedre di architettura tecnica della facoltà di ingegneria, merceologia della facoltà di economia e commercio, zootecnica della facoltà di medicina veterinaria di questa Universita, resisi vacanti e disponibili in seguito alle cessazioni dal servizio, rispettivamente, dei signori Fortini Giuseppe (dal 26 agosto 1983), Limosina Emilia (dal 1° novembre 1983), Maggi Caterina (dal 10 settembre 1983);

Considerato che le assunzioni obbligatorie per le categorie privilegiate sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, prevalentemente pratici, a tre posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica) presso le sottoindicate cattedre di questa Università:

Facoltà di ingegneria:

1) Cattedra di architettura tecnica. . . . . posti 1

Facoltà di economia e commercio:

2) Cattedra di merceologia . . . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

3) Cattedra di zootecnica. . . . . » 1

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

I candidati sono ammessi con riserva ai concorsi.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione ai concorsi, separate per ciascun posto indicato nell'art. 1 del presente bando e redatte su carta legale, in conformità dell'unito allegato *A*, dovranno essere indirizzate al Rettore e fatte pervenire alla Divisione II personale - Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

È consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale cattedra intenda concorrere. Qualora con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Unitamente alle domande, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura di cui sia in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

f) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e che non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, composte a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, saranno successivamente nominate con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove pratiche in rapporto alle esigenze delle cattedre alle quali sono assegnati i posti messi a concorso, come da programma allegato *B*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.*

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Gli esami si intendono superati se i candidati avranno riportato in ciascuna prova pratica il punteggio minimo di 18/30.

Al termine di ogni seduta, le commissioni giudicatrici formeranno l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la seconda prova pratica.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale Uffici concorsi, di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabiliti.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove di ciascun concorso, le commissioni giudicatrici formeranno le graduatorie di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita dai singoli candidati, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove pratiche e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, saranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, del vincitore e degli idonei di ciascun concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina e periodo di prova

I vincitori dei concorsi saranno nominati tecnici esecutivi in prova (quarta qualifica funzionale area funzionale tecnico-scientifica) nel ruolo organico del personale della ex carriera esecutiva dei tecnici di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale o copia autenticata del diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo posto.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 18 novembre 1986

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 26 gennaio 1987
Registro n. 3 Università, foglio n. 136

ALLEGATO *A*

Fac-simile della domanda
(su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale - Ufficio concorsi - 70100 BARI

Il sottoscritto ....
(cognome e nome, le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a .... (provincia di ....)
il ...., residente in .... (provincia di.............)
via .... n. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (quarta qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica) nel ruolo organico del personale della ex carriera esecutiva dei tecnici presso la cattedra di .... (specificare la cattedra alla quale è assegnato il posto).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali:.................... (2);

4) è in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro titolo di scuola post-elementare a corso triennale;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:...

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: .... (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma .... (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

FACOLTÀ DI INGEGNERIA - Cattedra di architettura tecnica.

Prima prova pratica: il candidato dovrà effettuare, utilizzando procedure già presenti su personal computer, o terminale collegato ad unità di calcolo, una operazione di «imput di dati alfa-numerici» forniti dallo stesso sotto forma di tabulato.

Seconda prova pratica: redazione di programma, in un linguaggio di programmazione, con riferimento ad una semplice procedura preventivamente definita e fornita al candidato sotto forma di «diagramma a blocchi».

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO - Cattedra di merceologia.

Prima prova pratica:

determinazione del grado alcolico con il metodo Malligand e con il metodo per distillazione;

determinazione del grado termosolforico e dell'indice di rifrazione di un olio o di un grasso;

riconoscimento al microscopio di fibre tessili e di amidi.

Seconda prova pratica:

traduzione per iscritto dall'inglese di un facile brano di argomento chimico;

prova di dattilografia.

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA - Cattedra di zootecnica.

Prima prova pratica:

rilevamento delle misurazioni somatiche di animali di interesse zootecnico;

prelevamento campioni per analisi.

Seconda prova pratica:

rilevamento dei parametri funzionali di animali in produzione zootecnica;

preparazione materiale per controlli funzionali.

87A3045

Concorsi a cinque posti di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota 2712 del 12 agosto 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato, l'emissione del bando di concorso a cinque posti di tecnico coadiutore presso gli istituti di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria, statistica della facoltà di economia e commercio, meccanica agraria della facoltà di agraria, chimica fisica e geodesia e geofisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università, resisi vacanti e disponibili in seguito alle cessazioni rispettivamente dei signori Cacace Ivano (dal 1° novembre 1984), Papa Luigi (dal 1° gennaio 1984), Colucci Eugenio (dal 1° novembre 1983), Ubbriaco Pietro (dal 23 novembre 1983), De Santis Vito (dal 1° novembre 1983);

Considerato che l'istituto di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è stato disattivato ed è confluito nel dipartimento di chimica, istituito, a decorrere dal 1° novembre 1982, con decreto rettorale n. 6180 del 10 ottobre 1982;

Considerato, inoltre, che l'istituto di geodesia e geofisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è stato disattivato ed è confluito nel dipartimento di geologia e geofisica, istituito, a decorrere dal 1° giugno 1983, con decreto rettorale n. 1619 del 29 marzo 1983;

Accertate la vacanza e la disponibilità dei suddetti posti;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico coadiutore in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (sesta qualifica funzionale area funzionale tecnico-scientifica) presso i sottoindicati istituti e dipartimenti di questa Università:

Facoltà di ingegneria:

1) Istituto di scienza delle costruzioni. posti 1

Facoltà di economia e commercio:

2) Istituto di statistica. » 1

Facoltà di agraria:

3) Istituto di meccanica agraria » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

4) Dipartimento di chimica (ex istituto di chimica fisica) » 1

5) Dipartimento di geologia e geofisica (ex istituto di geodesia e geofisica). » 1

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

I candidati sono ammessi con riserva ai concorsi.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione ai concorsi, separate per ciascun posto indicato nell'art. 1 del presente bando e redatte su carta legale, in conformità dell'unito allegato *A*, dovranno essere indirizzate al rettore e fatte pervenire alla Divisione II personale Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

È consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o dipartimento intenda concorrere. Qualora con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Unitamente alle domande ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)* del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

f) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 del presente bando;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e che non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, saranno successivamente nominate con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *B*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento dei concorsi si osservano, in quanto non applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.*

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame sopra indicata.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse. L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, le commissioni giudicatrici formeranno l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale - Uffici concorsi, di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabiliti.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove di ciascun concorso, le commissioni giudicatrici formeranno le graduatorie di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita dai singoli candidati, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, saranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, del vincitore e degli idonei di ciascun concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina e periodo di prova

I vincitori dei concorsi saranno nominati tecnici coadiutori in prova (sesta qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica) nel ruolo organico del personale della ex carriera di concetto dei tecnici di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo posto.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 14 novembre 1986

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Bari, addì 26 gennaio 1987
Registro n. 3 Università, foglio n. 135

ALLEGATO *A*

Fac-simile della domanda
(su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale Ufficio concorsi 70100 BARI

Il sottoscritto .... (cognome e nome - le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a .... (provincia di ....) il ...., residente in .... (provincia di ....) via .... n. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova (sesta qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica) nel ruolo organico del personale della ex carriera di concetto dei tecnici presso .... (specificare l'istituto o il dipartimento al quale è assegnato il posto).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali: .... (2);

4) è in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: .... (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data,

Firma (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

ISTITUTO DI SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI

Facoltà di ingegneria

Prima prova scritta: disegno di elementi costruttivi; calcolo statico di strutture elementari; nozioni sulla resistenza dei materiali.

Seconda prova pratica con relazione scritta: ricerca sperimentale delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali da costruzione mediante l'impiego delle apparecchiature di laboratorio.

Prova orale: argomenti delle prove precedenti; leggi e regolamenti vigenti sui materiali da costruzione; prova su modelli.

Lingua straniera: inglese o tedesco.

ISTITUTO DI STATISTICA

Facoltà di economia e commercio

Prima prova scritta: tema di statistica metodologica o di statistica economica.

Seconda prova pratica con relazione scritta: elaborazione dei dati statistici con stesura del relativo programma di linguaggio BASIC, loro traduzione grafica con relazione scritta.

Prova orale: statistica metodologica, statistica economica, informatica, lingua inglese.

Lingua straniera: inglese.

ISTITUTO DI MECCANICA AGRARIA

Facoltà di agraria

Prima prova scritta: principi generali per uso di strumentazione da laboratorio necessaria per le misure di prestazioni di macchine agricole e impianti agro-alimentari ed in particolare: misure di forze; energia; potenza; livelli sonori; vibrazioni; proprietà chimiche e fisiche dei prodotti agro-alimentari.

Seconda prova pratica con relazione scritta: prova di laboratorio con descrizione scritta della misura eseguita con la strumentazione di cui alla prima prova scritta.

Prova orale: sulle misure di laboratorio e principi di elaborazione dati per prove di macchine agricole e impianti agro-industriali.

Lingua straniera: inglese o francese.

DIPARTIMENTO DI CHIMICA
(ex istituto di chimica fisica)

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Prima prova scritta: chimica fisica.

Seconda prova pratica con relazione scritta: uso di strumentazione tipica dei laboratori di chimica fisica con relazione scritta.

Prova orale: cultura generale di chimica.

Lingua straniera: inglese o francese.

DIPARTIMENTO DI GEOLOGIA E GEOFISICA
(ex istituto di geodesia e geofisica)

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Prima prova scritta: elementi di geologia e geofisica.

Seconda prova pratica con relazione scritta: elaborazione grafica di dati geologici e geofisici rilevati in campagna.

Prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta.

Lingua straniera: inglese o francese o tedesco.

87A3047

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986, si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 maggio 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 15 maggio 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 maggio 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 20 maggio 1987, ore 9.

87A3160

REGIONE LOMBARDIA

Comunicato relativo al bando di concorso a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

Con riferimento al bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1987, si comunica che, a rettifica di quanto precedentemente pubblicato, il concorso in oggetto deve intendersi «*riservato*», e non pubblico, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e che l'avviso per la copertura di quindici posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia, deve intendersi depennato dal bando.

87A3155

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti, concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24 a:

un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (assistente in formazione);

un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologia e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazione rivolgersi alla unità operativa del personale in Cortona (Arezzo).

87A3139

REGIONE PUGLIA

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso a psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale BR/2

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale BR/2 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1987 è elevato da uno a due.

87A3170

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

87A3205

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione (area funzionale di chirurgia);
un posto di assistente medico di pediatria (area funzionale di medicina);
dieci posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale).

Ruolo amministrativo:

due posti di collaboratore coordinatore;
due posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 marzo 1987, con successiva integrazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987.

Non saranno accettate domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite prima della scadenza sopra indicata.

Si precisa che è stata pure pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987 l'integrazione al bando per i concorsi di:

un posto di assistente odontoiatra;
tre posti di operatore professionale coordinatore (monitore);
due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);
due posti di operatore professionale collaboratore (assistente sanit. visit.),

pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 21 gennaio 1987 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47 del 26 febbraio 1987.

Per ulteriore informazione rivolgersi al servizio amministrazione del personale ufficio concorsi, dell'U.S.L in Orbassano (Torino).

87A3134

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 40, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di rieducazione e riabilitazione funzionale;
un posto di aiuto di radioterapia;
due posti di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di dirigente sanitario del servizio di igiene pubblica.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere civile (ufficio tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Ivrea (Torino).

87A3136

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 43.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 43.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in Torre Pellice (Torino).

87A3164

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore dietista, presso l'unità sanitaria locale n. 45

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore dietista, presso l'unità sanitaria locale n. 45.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

87A3166

Concorso ad un posto di assistente medico di neurologia presso l'unità sanitaria locale n. 49

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di neurologia, presso l'unità sanitaria locale n. 49.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

87A3167

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 65

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 65, a:

un posto di primario di chirurgia (area funzionale di chirurgia);

un posto di direttore amministrativo capo servizio economico-finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Alba (Cuneo).

87A3165

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

un posto di aiuto di radiodiagnostica;
un posto di assistente di radiodiagnostica - area medicina;
un posto di aiuto di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Asti.

87A3138

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore per l'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'unità sanitaria locale n. 2.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore per l'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gorizia.

87A3162

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 14

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 27 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Portogruaro (Venezia).

87A3137

REGIONE LIGURIA

Revoca del concorso ad un posto di primario oculista - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 13

E revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 13 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 9 aprile 1986.

87A3169

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio delle Giudicarie.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di medicina, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio delle Giudicarie.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 31 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Tione di Trento.

87A3168

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a sette posti di capo sala

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

87A3163

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 81 del 13 aprile 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata farmacie comunali di Ravenna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di commesso di farmacia, ad un posto di capo servizio affari generali e ad un posto di commesso magazzino.

Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Napoli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore generale.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione di un laureato in ingegneria elettrotecnica, un laureato in ingegneria chimica e di due periti industriali elettronici.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in Roma: Concorsi pubblici, per esami, a quattro posti di programmatore e a tre posti di assistente contabile.

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per esami, a centosette posti di conducente di automezzi.

Automobile club d'Italia: Concorsi pubblici, per esami, a due posti di assistente di amministrazione e a due posti di collaboratore di amministrazione.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 25 novembre 1986, recante: «Norme tecnico-funzionali degli autoveicoli ad uso speciale allestiti con attrezzature di lavoro e comunque non atti al carico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1987).

Al punto 3.3 dell'allegato tecnico al decreto citato in epigrafe, alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... non può essere inferiore a *1600* kg», leggasi: «... non può essere inferiore a *600* kg».

87A3141

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 183
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	**L.**	**100.000**
	semestrale	**L.**	**55.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	**L.**	**200.000**
	semestrale	**L.**	**110.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	**L.**	**22.000**
	semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	**L.**	**82.000**
	semestrale	**L.**	**44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	**L.**	**22.000**
	semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	annuale	**L.**	**313.000**
	semestrale	**L.**	**172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221